



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 del 24/04/2020

OGGETTO: RIMODULAZIONE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID – 19.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;

Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 18 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale sono state confermate ed introdotte disposizioni e misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n.2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 e 13 del 25.03.2020, nn.14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07.04.2020 e n. 19 del 13.04.2020;

Osservato, in particolare, che con ordinanza n. 19 del 13.04.2020, il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la modifica dell'articolo 1 della propria ordinanza n. 17 del 04.04.2020 prevedendo che "E', comunque, consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l'attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina";

Richiamata la propria ordinanza n. 2 del 21.03.2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di contrasto alla diffusione e propagazione del nuovo virus;

Richiamata, altresì, la propria ordinanza n. 5 del 03.04.2020 con la quale è stata integrata e prorogata l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 2 del 21.03.2020;

Tenuto conto che con ordinanza sindacale n. 7 del 13.04.2020 è stata prorogata fino al 03.05.2020 l'efficacia delle ordinanze n. 2 del 21.03.2020 e n. 5 del 03.04.2020;

Considerato che l'andamento epidemiologico è tale da consentire, anche sul territorio del Comune di Alghero, l'attività motoria strettamente personale entro i limiti e secondo le prescrizioni previste dall'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13.04.2020;

Ritenuto di dover confermare le misure disposte con le proprie ordinanze n. 2 del 21.03.2020 e n. 5 del 03.04.2020, prorogate con ordinanza n. 7 del 13.04.2020, accorpandole in un unico atto che preveda, altresì, di consentire l'attività motoria strettamente personale entro i limiti e secondo le prescrizioni previste dall'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13.04.2020;

Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative all'improcrastinabile necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata l'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Alghero,

- 1.** sono revocate le ordinanze sindacali n. 2 del 21.03.2020, n. 5 del 03.04.2020 e n. 7 del 13.04.2020;

- 2.** è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È, altresì, consentita in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l'attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina;

- 3.** sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, percorrendo il più breve tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora verso il luogo di destinazione;

- 4.** negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
 - spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
 - nel caso di spostamento per motivi di lavoro e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
 - per ragioni di assoluta necessità;

- 5.** è consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti;

6. gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.C.P.M. 10 aprile 2020 e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro;

7. le attività commerciali di cui al DPCM 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, degli esercizi di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole) e dei tabacchini, saranno chiuse la domenica fino al 3 maggio 2020 (compreso), e nelle giornate del 25 aprile e 1 maggio 2020;

8. di consentire, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii., ai titolari di licenza per il servizio TAXI o NCC anche svolgimento del servizio di trasporto di generi alimentari e beni di prima necessità. Il servizio potrà essere svolto previo accordo con i titolari delle attività commerciali, fino all'abitazione del consumatore;

9. in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nelle zona a traffico limitato, rubricato "Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a Traffico Limitato", è consentito, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale del numero di targa, l'accesso di veicoli adibiti al trasporto di prodotti relativi ad attività di ristorazione (pasti e cibi preparati) e ad attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari situati all'interno della Zona a Traffico Limitato – di m.c.p.c. inferiore a 2,5 t – in qualsiasi giorno e senza limitazioni di orario. La deroga è efficace limitatamente ad un solo veicolo per attività e non si applica agli accessi alla ZTL per il trasporto di materie prime, semilavorati e merci per i quali, invece, permane l'obbligo di osservare le fasce orarie previste dall'articolo 5, comma 4, del suddetto Regolamento;

10. a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto decreto;

11. l'efficacia immediata e fino al 03.05.2020 (compreso) del presente provvedimento;

12. di demandare alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza;

13. di trasmettere la presente ordinanza tramite PEC al Prefetto di Sassari ed alle Forze dell'Ordine per i conseguenti atti di competenza;

14. la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio, il sito istituzionale e le pagine social del Comune di Alghero.

Il Sindaco

Dott. Mario Conoci

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)